

LA DISTINZIONE
FRA DISPOSIZIONE
E NORMA
NELLA TEORIA
GIURIDICA
DI TARELLO

VITTORIO VILLA



La distinzione fra disposizione e norma nella teoria giuridica di Tarello

The Distinction Between Legal Sentence and Norm in Tarello's Legal Theory

VITTORIO VILLA

Ordinario di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Palermo.

E-mail: vittorio.villa@unipa.it

ABSTRACT

Questo paper è dedicato alla distinzione fra enunciato-disposizione e significato-norma, sviluppata da Giovanni Tarello negli anni Sessanta. Cerco di mostrare che da questa distinzione possono derivarsi delle implicazioni molto interessanti, non solo "all'interno" del programma di ricerca di teoria analitica del diritto sviluppato da Tarello e proseguito dalla sua scuola, ma anche "all'esterno" di questo programma. Da quest'ultimo punto di vista, si può sostenere, in primo luogo, che tale distinzione anticipa il cambio di paradigma che porta l'interpretazione giuridica al centro della teoria del diritto; e, in secondo luogo, che essa presuppone implicitamente, contrariamente all'opinione della scuola genovese, la presenza di una *relazione concettuale interna* fra interpretazione e significato.

This paper is dedicated to the distinction between legal sentences and norms, advanced by Giovanni Tarello in the Sixties of the last century. I try to show that many interesting implications can be derived from this distinction. Some of them are *internal* to the research program in analytical legal theory developed by Tarello; some others are *external*, in the sense that they anticipate future developments in legal theory, as, particularly, the change of paradigm that puts interpretation at the heart of legal theory. The last important implication that can be drawn by this distinction is that there is an *internal conceptual relationship* between interpretation and meaning.

KEYWORDS

Disposizione, norma, interpretazione, significato

Legal sentence, norm, interpretation, meaning

La distinzione fra disposizione e norma nella teoria giuridica di Tarello

VITTORIO VILLA

1. *Brevi cenni introduttivi* – 2. *La tesi tarelliana su disposizione e norma* – 3. *Gli sviluppi “interni” della distinzione tarelliana* – 4. *Gli sviluppi “esterni” della distinzione tarelliana*.

1. *Brevi cenni introduttivi*

Sono particolarmente lieto di partecipare a questa discussione sull’opera di Giovanni Tarello, pensatore che annovero fra i miei grandi “maestri lontani” (insieme a Bobbio e a Scarpelli), e che ha contribuito in modo fondamentale alla mia formazione di studioso.

Gli interessi di ricerca di Tarello sono stati molto ampi e articolati; il mio breve saggio si occuperà del versante teorico della sua riflessione (il Tarello “teorico del diritto”), e, all’interno di questo, assumerà come oggetto specifico di indagine un aspetto a mio avviso molto importante, che rappresenta, nella concezione tarelliana, il punto in cui la teoria del diritto si incrocia con la teoria dell’interpretazione. È proprio l’interpretazione, infatti, a “costruire” uno degli oggetti fondamentali (le “norme del diritto positivo”) della teoria del diritto complessivamente considerata, oggetto che sarà poi tematizzato da quest’ultima, sotto diversi profili e all’interno di vari livelli di discorso.

L’aspetto di cui mi occuperò, molto brevemente, è costituito dalla distinzione tarelliana fra *disposizione* e *norma*. L’indagine si svilupperà nei seguenti passaggi. Nel prossimo paragrafo esaminerò questa distinzione nei termini in cui Tarello stesso l’ha formulata; nel paragrafo terzo cercherò di evidenziare le implicazioni che vengono normalmente fatte derivare da questa tesi, in sede di teoria del diritto e di teoria dell’interpretazione giuridica, per opera soprattutto della sua scuola, e segnatamente di Riccardo Guastini, che è certamente lo studioso che ha maggiormente seguito la strada teorica tracciata dal suo maestro; nel quarto e conclusivo paragrafo sosterrò che le implicazioni della tesi tarelliana sono molto più *far-reaching* di quanto la sua stessa scuola abbia fatto intendere, perché anticipano una svolta teorica all’interno del positivismo giuridico contemporaneo, svolta per opera della quale l’interpretazione giuridica viene posta al centro della teoria del diritto.

2. La tesi tarelliana su disposizione e norma

Tarello avanza la sua tesi nel saggio *Il problema dell'interpretazione: una formula ambigua* (TARELLO 1966), nel quale pubblica l'intervento da lui svolto al Convegno della Società italiana di filosofia del diritto (Roma 1965). Questo saggio viene poi ripubblicato nell'ormai classico volume *Diritto, enunciati e usi* (TARELLO 1974). La tesi viene poi ripresentata nel volume *L'interpretazione della legge* (TARELLO 1980), ma senza modifiche particolarmente rilevanti.

Passo adesso a esaminare il contenuto della tesi tarelliana, nella formulazione contenuta nel volume del 1974. Tarello (TARELLO 1974, 393) muove dalla messa in discussione di due tesi per lui screditate, tipiche dell'approccio all'interpretazione praticato dal *formalismo interpretativo*. Secondo queste tesi: i) esiste, in qualche senso, un significato proprio delle norme, precostituito rispetto ai processi con i quali gli operatori giuridici impiegano le norme; ii) la natura stessa della norma impone dei criteri o canoni per la scoperta del significato, sulla scorta dei quali si può discriminare fra un'interpretazione *vera* e un'interpretazione *falsa*.

Tarello ribatte a queste due tesi, sostenendo, per quanto riguarda la prima, che *la norma non ha un significato perché è un significato*. La norma è il significato di un *segmento di linguaggio in funzione precettiva*, contenuto in un documento in lingua (TARELLO 1974, 394), segmento che la filosofia del linguaggio qualifica come *enunciato* e che la teoria del diritto usa denominare *disposizione* (ad esempio, una *disposizione legislativa*). Per Tarello, dunque, la norma non è un *dato* precostituito rispetto all'attività interpretativa di giudici, giuristi e teorici del diritto, ma un *prodotto* del processo interpretativo stesso (TARELLO 1974, 395).

Per quanto riguarda la seconda tesi, Tarello sostiene che l'enunciato-disposizione tollera di solito un certo numero di interpretazioni, tante quante sono le possibili combinazioni dei significati attribuibili (in un dato contesto storico-culturale) ai vocaboli del linguaggio ordinario e ai vocaboli tecnici che compaiono nell'enunciato (TARELLO 1974); ovvero, come si potrebbe pure dire (VILLA 2017, II, 54 e 86), la disposizione sopporta le possibili combinazioni dei significati delle parole dell'enunciato che superano la *soglia di tollerabilità culturale* fissata, in qualche senso, dalla comunità giuridica di riferimento. Ciò vuol dire, sempre secondo Tarello, che di una interpretazione non può mai dirsi che è "vera" o "falsa".

Non si tratta, è bene precisarlo, di una tesi nuova nella nostra dottrina giuridica. Essa è stata introdotta, quantomeno sotto il profilo del lessico, da Vezio Crisafulli (CRISAFULLI 1964) ed è correntemente usata dalla nostra dottrina giuridica, soprattutto nell'ambito del diritto costituzionale, ad esempio per distinguere i vari tipi di sentenze della Corte Costituzionale. Tali usi, tuttavia, non sempre sono contrassegnati da rigore analitico e da una coerente applicazione delle categorie linguistiche adottate. Come fa notare Riccardo Guastini (GUASTINI 2014, 220, in nota), molto spesso nel linguaggio corrente dei giuristi la parola "disposizione" è

usata per denotare commi o interi articoli di testi normativi. In realtà, nella formulazione tarelliana, l'enunciato-disposizione è l'unità minimale del discorso (giuridico), la singola espressione in lingua, di forma compiuta, cui può essere attribuito un significato.

La definizione tarelliana non ha soltanto il pregio di essere perfettamente coerente con le premesse di filosofia del linguaggio adottate, e rigorosa nella sua formulazione; essa, in quanto tesi di teoria analitica del diritto (e non di dogmatica giuridica), ha una portata molto generale, e dunque, non rispondendo a specifici obiettivi settoriali, si presta a un ampio spettro di utilizzazioni e può consentire alcuni sviluppi di una certa importanza.

3. Gli sviluppi "interni" della distinzione tarelliana

La distinzione tarelliana rappresenta, come ho detto, un utilissimo strumento esplicativo, innanzitutto perché, come vedremo fra breve, consente di introdurre alcune importanti distinzioni di carattere teorico, e di riformulare, in modo più preciso, alcuni delicati problemi di carattere giusfilosofico, affrontati sinora in modo inadeguato; ma anche perché, ancora più a fondo, è in grado di fornire una risposta, molto più rigorosa, rispetto a quelle tradizionalmente offerte, alla questione del senso in cui l'attività interpretativa ha un carattere "creativo".

In questo paragrafo cercherò di passare in rassegna alcuni di questi possibili sviluppi, che qualificherò come "interni", perché rappresentano estensioni teoriche che si collocano "dentro" la cornice del programma di ricerca tarelliano di teoria analitica del diritto. Nel prossimo paragrafo mi occuperò, invece, di esaminare alcuni possibili sviluppi che chiamerò "esterni", perché riguardano implicazioni che si collocano, ben al di là delle intenzioni di Tarello stesso, non solo "all'esterno" del suo programma, in quanto esprimono alcune anticipazioni sugli sviluppi futuri della teoria del diritto, non solo analitica; ma talvolta anche "contro" il suo stesso programma, perlomeno nel modo in cui esso è portato avanti da alcuni suoi allievi, Guastini e Chiassoni.

Per portare alla luce queste implicazioni "interne", può essere utile menzionare quanto dice lo stesso Guastini. In un recente volume (GUASTINI 2017, 203-211) l'autore illustra alcuni importanti esiti teorici della distinzione tarelliana fra enunciato-disposizione e norma-significato. Li passerò brevemente in rassegna.

A) La distinzione consente di duplicare il tradizionale problema della "validità delle norme", che viene sdoppiato in quello della *validità delle disposizioni* e in quello della *validità delle norme*. Il primo senso di validità riguarda la sua dimensione *formale*, e dunque la conformità o meno del modo di produzione della disposizione (ad esempio, legislativa) rispetto allo schema predisposto dalle norme

di grado superiore; il secondo riguarda la dimensione *materiale* della validità, e dunque la compatibilità o meno di una norma, in quanto prodotto interpretativo, rispetto alle norme di grado superiore che ne vincolano il contenuto. Tale distinzione ci fa capire che la validità di una disposizione non comporta la validità di tutte le norme che da essa possono essere ricavate per via di interpretazione, e, viceversa, che la invalidità di una norma non comporta l'invalidità della disposizione da cui essa è tratta. Non può sfuggire l'importanza di questa distinzione per l'esame dei differenti tipi di sentenze (su disposizioni e su norme) che possono essere emesse dalla Corte Costituzionale.

B) La distinzione consente di trasformare i problemi della *chiarezza della legge* e della *certezza del diritto*, normalmente affrontati in modo molto vago e generico, in questioni molto più specifiche, suscettibili di una trattazione molto più rigorosa, e cioè come problemi di *tecnica di redazione di testi legislativi*. Da questo punto di vista, il legislatore dovrebbe ad esempio domandarsi, nell'editare un certo testo legislativo, a quali manipolazioni interpretative esso potrebbe andare incontro; e dovrebbe domandarsi, anche, quale tipo di formulazione legislativa possa offrire minori spazi a manipolazioni interpretative.

C) In accordo con questa distinzione, si può sostenere che tutta l'interpretazione è *creativa*, in quanto le norme sono effettivamente un prodotto dell'interpretazione. Rilevo che questo è in effetti uno dei possibili significati di *creatività dell'interpretazione*, e precisamente il suo senso *debole*, che però nulla ci dice su come l'interpretazione *viene* condotta o su come *dovrebbe essere* condotta. A mio avviso, la nozione di "creatività dell'interpretazione" dovrebbe essere ulteriormente scomposta: ad essa, in realtà, dovrebbero essere attribuiti almeno altri tre sensi, come ho cercato di mostrare nel mio libro sull'interpretazione (VILLA 2012, 189-192).

Mi manca lo spazio, tuttavia, per affrontare tale questione. In ogni caso, il fatto che l'interpretazione sia *strutturalmente creativa* non vuol dire, come invece sostiene Guastini (GUASTINI 2017, 207), che la scelta di attribuire un certo significato a preferenza di altri sia frutto di mera *volizione*, di una variabile delle *preferenze pratiche* dell'interprete. Si può ben ammettere che l'interpretazione abbia sempre uno spazio di creatività, più o meno fisiologico, a seconda dei casi, e non per questo negare che a essa possa anche appartenere una dimensione conoscitiva (VILLA 2012, 195 s.). Come è noto, per Guastini, sulla scia tracciata da Tarello, l'unico spazio conoscitivo che rimane disponibile, nell'ambito dell'interpretazione, è quello che spetta alla teoria dell'interpretazione, in quanto *discorso descrittivo* che si occupa di esaminare come *di fatto*, in un certo contesto istituzionale, gli operatori giuridici interpretano e applicano i documenti normativi. Alla *teoria dell'interpretazione*, come espressione di *conoscenza scientifica genuina*, viene poi contrapposta

l'ideologia dell'interpretazione, che si preoccupa, invece, di *suggerire* o *prescrivere* alcune tecniche di interpretazione a scapito di altre (GUASTINI 2017, 205 s.).

Non posso soffermarmi su questo tipo di distinzione fra teoria e ideologia dell'interpretazione, e sui presupposti epistemologici che essa implica. Posso dire soltanto che contesto radicalmente, sul piano epistemologico generale, questa immagine estremamente riduttiva dei discorsi della conoscenza scientifica, a cui fa da contraltare una immagine estremamente allargata, ma anche molto vaga e indifferenziata, di tutti i discorsi (valutativi, prescrittivi ecc.) che si oppongono alla modalità del descrittivo. Ho recentemente caratterizzato questa immagine complessiva come *two baskets theory*, e a quelle pagine rinvio per ogni ulteriore approfondimento (VILLA 2017, 162-168).

4. Gli sviluppi "esterni" della distinzione tarelliana

Quelli delineati nel paragrafo precedente sono gli sviluppi della distinzione tarelliana che ho qualificato come "interni". Ma avevo già anticipato, però, che in questa distinzione si poteva scorgere molto di più che alcune possibili estensioni, certo molto importanti (anche se non tutte condivisibili), del programma di ricerca tarelliano di teoria analitica del diritto. Sono anche ipotizzabili, infatti, alcuni sviluppi "esterni", che anticipano delle svolte nella teoria del diritto contemporanea. O che magari vanno contro la direzione di ricerca tracciata dal programma stesso, ben al di là delle intenzioni di colui che ne ha poste le premesse.

Di due di questi sviluppi esterni parlerò adesso, in questo paragrafo finale.

A) Un primo esito che può esser fatto derivare dalla distinzione tarelliana riguarda quella che potremmo chiamare l'anticipazione di un *cambio di paradigma* nella teoria del diritto contemporanea, ben al di là dell'area che potremmo genericamente qualificare come "analitica". In chiave di costruttivismo epistemologico, si potrebbe dire che tale svolta precorre un nuovo modo di ritagliare l'esperienza giuridica. Infatti, con la molto netta affermazione secondo cui *la norma giuridica* (il principale oggetto di studio della scienza giuridica e della teoria del diritto) è *un prodotto dell'interpretazione*, Tarello pone l'interpretazione al centro della teoria del diritto, indica l'oggetto (che però in questo caso è un'attività, una *pratica sociale*, e non una entità statica, normativa o fattuale che sia) cui dedicare le maggiori attenzioni teoriche.

Ebbene, l'interpretazione occupa oggi un posto assolutamente cruciale nella teoria del diritto (VILLA 2012, 2 s.), e rappresenta uno dei principali elementi di quel *turn to practice-based theories* (così BIX 1995, 137) che caratterizza gli approcci teorici degli ultimi decenni. Intendiamoci, la teoria dell'interpretazione ha sempre avuto un posto importante all'interno della teoria giuridica. Non c'è manuale o trattato

di teoria del diritto che non abbia dedicato alcune pagine o un capitolo intero a questo tema. Se, però, prendiamo le grandi teorie del diritto del secolo scorso, notiamo che l'interpretazione viene tutto sommato considerata come un "argomento di settore", sia pure di importanza decisiva. Se, ad esempio, guardiamo all'opera di Hans Kelsen, ci accorgiamo che nella *Dottrina pura del diritto* (KELSEN 1960, cap. VIII), l'interpretazione giuridica è discussa nell'ultimo capitolo, e dunque dopo che sono stati affrontati e risolti, in via pregiudiziale, tutti i problemi che Kelsen considera di carattere fondamentale: i problemi, cioè, legati all'identificazione e all'attribuzione di validità alle norme giuridiche e poi all'inserimento di queste norme all'interno di un sistema che le ricomprensca.

Il discorso non cambia se prendiamo in considerazione l'opera di un altro grande teorico del diritto del secolo scorso, Alf Ross. Anche in *Diritto e giustizia* il capitolo sull'interpretazione è soltanto il quarto (ROSS 1958), e trova posto dopo che, nei capitoli precedenti, l'autore ha affrontato il problema dell'esistenza normativa del diritto (esistenza che per lui non può che essere una "esistenza empirica").

Potrebbe sembrare che per l'altro grande teorico del diritto del secolo scorso, Herbert Hart, le cose vadano in modo diverso. Nella sua prospettiva, in fondo, è già presente l'idea che il diritto sia una *pratica sociale normativa*, e proprio perché, per Hart, le norme giuridiche esistono, in senso proprio, solo in quanto inserite in una *pratica sociale normativa*, in quanto, cioè, vengano interpretate, usate, applicate, menzionate, considerate come base per critiche e giustificazioni, eccetera, da parte dei membri di una comunità di *rule followers*, una parte rilevante dei quali adotta il *punto di vista interno* (HART 1994, 67-70 e 105-108). Eppure nemmeno in Hart, nonostante queste premesse teoriche, è rinvenibile esplicitamente la tesi secondo cui le norme giuridiche sono il prodotto dell'interpretazione, e l'interpretazione stessa finisce per essere collocata in una fase di molto successiva rispetto alla trattazione della tesi secondo cui l'accettazione e l'uso critico della norma sono il *momento costitutivo* per l'esistenza della norma stessa. La nozione di interpretazione sfuma all'interno della *dimensione riflessiva* che Hart considera come un presupposto necessario per l'accettazione della norma. Hart vuole dire che per accettare una norma bisogna conoscerne il significato, ma non tematizza adeguatamente questo punto.

Negli ultimi decenni, invece, un buon numero di trattazioni, che si pongono l'ambizioso obiettivo di presentare una concezione generale, una visione di insieme del diritto, considerano l'interpretazione e l'argomentazione come le idee centrali, il vero e proprio fulcro attorno al quale far ruotare tutta l'indagine (si vedano, a mero titolo di esempio, DWORKIN 1986 e ATIENZA 2006).

Ebbene, Tarello, già nel 1966, aveva esplicitamente teorizzato l'idea secondo cui la norma è il prodotto dell'attività interpretativa, e che di conseguenza non è possibile, per la teoria del diritto e per la scienza giuridica, render conto delle norme di un dato sistema giuridico senza contestualmente "descrivere" (ma io preferirei il termine "ricostruire") le attività interpretative di tipo "manipolatorio"

che da una data disposizione giuridica ricavano una norma (una delle varie possibili norme).

B) Il secondo esito della distinzione tarelliana, per la verità, non è mai stato riconosciuto dalla sua scuola come derivabile da quella distinzione; al contrario, la teoria dell'interpretazione sviluppata dalla scuola genovese, sulla base delle premesse tarelliane, sostiene una tesi completamente opposta. Io, però, sono convinto che questo secondo esito, a ben guardare, può essere fatto coerentemente derivare dall'assunzione secondo cui la norma è il significato che viene attribuito alla disposizione in sede di interpretazione.

Sostenere questo, infatti, vuol dire affermare che lo scopo dell'interpretazione è produrre significati, e dunque stabilire una connessione affatto peculiare fra interpretazione e significato. Si tratta, come ho già avuto occasione di rilevare (VILLA 2012, 24-26), di una *relazione interna* (BAKER, HACKER 1984, 94-115) fra interpretazione e significato, tale per cui le due nozioni sono *concettualmente* collegate. Non è possibile, dunque, sviluppare definizioni e teorie dell'interpretazione che non richi amino *necessariamente* definizioni e teorie del significato. Non si può avanzare una teoria dell'interpretazione senza, contestualmente, fornire, o quanto meno presupporre implicitamente, una teoria del significato.

Questa a me pare una conseguenza ineluttabile della distinzione tarelliana. Stranamente, però, secondo la scuola genovese, ma soprattutto secondo Guastini (GUASTINI 2008, 468), la teoria dell'interpretazione non ha bisogno di una teoria generale del significato, perché è essa stessa una specifica teoria del significato, l'unica praticabile in ambito giuridico. Mi pare che ciò contrasti con l'impostazione data da Tarello alla sua teoria dell'interpretazione. Non è affatto un caso che nel volume *Diritto, enunciati, usi*, lo studioso, prima delle pagine in cui si occupa di interpretazione, dedichi uno spazio molto ampio all'*analisi del linguaggio in generale*, come premessa all'*analisi del linguaggio precettivo*; e che in questo spazio trovi un'ade-guata collocazione anche una teoria generale del significato, che risulta, in una prima fase dell'indagine, sganciata da ogni riferimento al linguaggio precettivo.

Riferimenti bibliografici

- ATIENZA M. 2006. *El derecho como argumentación*, Barcelona, Ariel, 2006.
- BAKER G.P., HACKER P.M.S. 1984. *Scepticism, Rules and Language*, Oxford, Blackwell, 1984.
- BIX B. 1995. *Questions in Legal Interpretation*, in MARMOR A. (ed.), *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*, Oxford, Clarendon Press, 1995, 137 ss.
- CRISAFULLI V. 1964. *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1964.
- DWORKIN R. 1986. *Law's Empire*, London, Fontana Press, 1986.
- GUASTINI R. 2008. *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, XXXVIII, 463 ss.
- GUASTINI R. 2014. *La sintassi del diritto*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2014.
- GUASTINI R. 2017. *Discutendo*, Madrid, Marcial Pons, 2017.
- HART H.L.A. 1994. *Il concetto di diritto*, 2 ed. con un poscritto, Torino, Einaudi, 2002 (ed. or. *The Concept of Law*, II ed. with a postscript, Oxford, Clarendon Press, 1994, trad. it. di M.A. Cattaneo).
- KELSEN H. 1960. *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966 (ed. or. *Reine Rechtslehre*, Wien, Deuticke, 1960, trad. it. di M. Losano).
- ROSS A. 1958. *Diritto e giustizia*, 2^a ed., Torino, Einaudi, 1990 (ed. or. *On Law and Justice*, London, Stevens & Sons, 1958, trad. it. di G. Gavazzi).
- TARELLO G. 1966. *Il problema dell'interpretazione: una formula ambigua*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 43, 1966, 351 ss.
- TARELLO G. 1974. *Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.
- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2012.
- VILLA V. 2017. *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, Giappichelli, 2017.